

# Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSSTr)

**Modifica del 28 marzo 2007**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 settembre 1979<sup>1</sup> sulla segnaletica stradale è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione*

*Nell'articolo 114 capoversi 1 e 2 l'espressione «con l'arresto o con la multa» è sostituita con l'espressione «con la multa».*

*Art. 19 cpv. 1 lett. f<sup>bis</sup> primo periodo*

<sup>1</sup> I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente:

f<sup>bis</sup>. Il segnale «Divieto di circolazione per i rimorchi, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale» (2.09.1) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale. ...

*Art. 67 cpv. 1 lett. h*

<sup>1</sup> Per il comportamento sulla strada, hanno carattere obbligatorio i segni e le istruzioni dati:

h. dai membri dei servizi della circolazione privati, quando portano i segni distintivi della loro funzione.

II

L'allegato 2 è modificato come segue:

*N. 2.09.1*

**2.09.1** Divieto di circolazione  
per i rimorchi, eccettuati  
i semirimorchi e i  
rimorchi ad asse centrale  
(art. 19)

<sup>1</sup> RS 741.21

III

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2007.

28 marzo 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz